

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione dei collaboratori ai progetti finanziati da organismi pubblici nazionali e internazionali

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione dei collaboratori ai progetti finanziati da organismi pubblici nazionali e internazionali.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per “**Ateneo**”, l’Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per “**Selezione**”, le modalità di selezione dei collaboratori ai progetti, disciplinate nel presente regolamento;
- c) per “**Commissione Giudicatrice**”, la Commissione giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;
- d) per “**Collaboratore ai progetti**”, il personale docente non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca e supporto tecnico alla ricerca, di attività di formazione e assistenza alla stessa, mediante contratto di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo, ex art 13 e 14 dell’A.C.N.C., di lavoro autonomo occasionale.

1.3 Per le finalità del presente Regolamento per fondi pubblici si intendono i fondi erogati dall’ Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri enti pubblici erogati in base a bandi competitivi e assimilati, o erogazioni concesse sulla base di norme o regolamenti specifici o progetti che prevedono procedure di selezione mediante valutazione comparativa.

Articolo 2 - Attivazione della procedura

2.1 Il responsabile scientifico di un progetto finanziato, in tutto o in parte, su fondi pubblici, che intende avvalersi di collaboratori ai progetti deve richiedere l’emissione di specifici bandi di concorso per la copertura delle posizioni richieste.

2.2 Il bando deve indicare:

- a) la tipologia contrattuale;
- b) la durata;
- c) l’ente finanziatore;
- d) responsabile scientifico;
- e) la decorrenza;
- f) la descrizione delle attività;
- g) il profilo richiesto per la specifica posizione nell’ambito del progetto finanziato;
- h) requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- i) le indicazioni inerenti il trattamento economico.

2.3 Il bando, emanato con decreto del Rettore, deve essere pubblicato sul sito dell’Ateneo. L’Università può prevedere anche ulteriori forme di pubblicità.

Articolo 3 - Requisiti per la presentazione delle domande

3.1 Il candidato è tenuto a segnalare altri incarichi in possibile contrasto con l’oggetto della selezione. Sull’incompatibilità di tali incarichi giudica la Commissione di cui al successivo Art. 5.

3.2 Non possono partecipare alle procedure di selezione, il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico del progetto, con un professore di ruolo o ricercatore coinvolto nel progetto, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1 Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta

elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando utilizzando la modulistica allegata. I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

4.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Curriculum vitae scientifico-professionale in formato pdf;
- b) eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione (in formato pdf).

Articolo 5 - Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

5.1 Per effettuare la selezione l'Ateneo si avvale di una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta da:

- a) Prorettore, se nominato, o un professore di ruolo;
- b) Responsabile scientifico del progetto;
- c) Un professore di ruolo oppure un componente designato di comune accordo dai primi due componenti.

La Commissione può operare collegialmente anche con l'impiego di strumenti telematici

5.2 La Commissione giudicatrice valuta le candidature presentate sulla base del curriculum vitae, dei titoli ed eventuali pubblicazioni e del colloquio attitudinale. I colloqui potranno essere organizzati mediante sistemi di audio o video conferenza, oppure in presenza in un'aula o sala dell'Ateneo, in data da comunicarsi con un preavviso di almeno 7 giorni mediante posta elettronica ordinaria.

5.3 La Commissione giudicatrice definisce i criteri di valutazione nella prima riunione. Per la valutazione sono a disposizione 100 punti così distinti: almeno 40 punti per il CV, i titoli e le eventuali pubblicazioni; i restanti punti per il colloquio.

5.4 La Commissione giudicatrice formula per ciascun candidato un giudizio complessivo che terrà conto, oltre che delle caratteristiche personali e motivazionali, dell'attitudine all'attività da svolgere, della conoscenza della lingua straniera eventualmente richiesta nel bando. Allo stesso saranno collegati i punteggi attribuiti nella valutazione.

5.5 Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice predispone un elenco di idonei e individua la persona o le persone a cui affidare l'incarico.

5.6 L'elenco degli idonei rimarrà valido fino alla fine del progetto qualora il responsabile scientifico ritenesse opportuno avvalersi dello stesso per eventuali nuove esigenze.

Articolo 6 - Stipulazione del contratto

6.1 L'Amministrazione procederà alla stipula del contratto di collaborazione che dovrà essere sottoscritto per accettazione.

6.2 La collaborazione ha decorrenza dal giorno indicato nel contratto, di regola coincidente con il primo giorno del mese.

Articolo 7 - Diritti e doveri del Collaboratore

7.1 Il conferimento implica l'impegno a svolgere l'attività prevista dal bando nell'ambito del Progetto. L'attività può essere svolta presso l'Ateneo ovvero presso il domicilio del collaboratore ovvero presso altre sedi in relazione alla natura dell'attività da compiere.

7.2 Il conferimento del contratto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

7.3 Qualsiasi attività svolta al di fuori dell'Ateneo non dovrà essere in contrasto o in concorrenza con quella che il Collaboratore svolge in tale veste.

Articolo 8 - Efficacia

8.1 Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto dandone adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Ateneo ed abrogherà il testo precedentemente in vigore.